

Regolamento di modifica al “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall’articolo 61 della LR 21/2016”, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085/Pres.

art. 1 oggetto

art. 2 inserimento dell’articolo 2 bis nel DPRReg. 085/Pres./2018

art. 3 modifica all’articolo 6 del DPRReg. 085/Pres./2018

art. 4 modifica all’articolo 7 del DPRReg. 085/Pres./2018

art. 5 sostituzione dell’articolo 9 del DPRReg. 085/Pres./2018

art. 6 modifiche all’articolo 11 del DPRReg. 085/Pres./2018

art. 7 modifiche all’articolo 12 del DPRReg. 085/Pres./2018

art. 8 modifiche all’articolo 13 del DPRReg. 085/Pres./2018

art. 9 modifiche all’articolo 17 del DPRReg. 085/Pres./2018

art. 10 modifiche all’articolo 18 del DPRReg. 085/Pres./2018

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento modifica il “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall’articolo 61 della LR 21/2016” emanato con il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085/Pres..

Art. 2 inserimento dell’articolo 2 bis nel DPRReg. 085/Pres./2018

1. Dopo l’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis
(Regime di aiuto applicabile)

1. L’Amministrazione regionale, prima dell’assegnazione del contributo, valuta l’intervento ammesso in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato.

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, in presenza dei requisiti e delle condizioni dallo stesso previste.

3. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una medesima impresa unica non può superare 300.000 euro nell’arco di tre anni.

4. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto “de minimis” il richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta e resa accessibile sul sito web istituzionale alla pagina dedicata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel registro nazionale degli aiuti di Stato.

5. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio), all'articolo 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali), e di cui all'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali), del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove ricorrano i requisiti e le condizioni dallo stesso previsti, nonché nei limiti e secondo i criteri di ammissibilità delle spese compatibili con le previsioni dei suddetti articoli.

6. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma 5 le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 651/2014. A tali fini il richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta e resa accessibile sul sito web istituzionale alla pagina dedicata, la relativa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

7. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2831 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014.>>.

Art. 3 modifica all'articolo 6 del DPRReg. 085/Pres./2018

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 le parole <<della spesa riconosciuta ammissibile a contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli investimenti da realizzare come indicati nella domanda di contributo>>.

Art. 4 modifica all'articolo 7 del DPRReg. 085/Pres./2018

1. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 le parole <<progetto preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 9 del DPRReg. 085/Pres./2018

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9
(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande il responsabile del procedimento provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 085/Pres./2018

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

<<2 ter. La graduatoria definisce, anche in base alle risorse annualmente disponibili a bilancio, il riparto triennale delle spese relative all'opera.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Decorso il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2 il contributo si intende accettato.>>;

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<dalla data di approvazione della graduatoria, il progetto preliminare dell'opera>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data del decreto di concessione, il progetto di fattibilità tecnico-economica>>;

2) le parole <<30 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>;

d) al comma 7 dopo le parole <<Le domande non finanziate>> sono inserite le seguenti: <<entro l'anno solare>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 085/Pres./2018

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio, nei limiti delle risorse disponibili.>>;

b) al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<che non può in ogni caso superare i 500.000 euro, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti da realizzare>>;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola <<stabiliti>> è sostituita dalla seguente: <<fissati>>;

2) le parole <<dell'articolo 68, comma 5,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 64 bis>>;

3) le parole <<che non può in ogni caso superare i 500.000,00 euro, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti da realizzare>> sono soppresse;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole <<dei termini>> sono inserite le seguenti: <<di inizio e fine lavori>>;

2) il periodo <<La proroga è autorizzata per un periodo massimo complessivo di quarantotto mesi dalla data del provvedimento di concessione>> è sostituito dal seguente: <<Dalla data del provvedimento di concessione decorrono quarantotto mesi per la realizzazione dell'iniziativa>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 13 del DPRReg. 085/Pres./2018

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici può essere conseguita anche mediante gestione affidata a terzi secondo la vigente normativa.>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 17 del DPRReg. 085/Pres./2018

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 le parole <<, sulla base della progressione della spesa, determinata dalle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario,>> sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La liquidazione del contributo, nei casi previsti dall'articolo 2 bis, comma 5, è subordinata alla verifica nel Registro nazionale degli aiuti di Stato che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale e incompatibile con il mercato interno.>>.

Art. 10 Modifiche all'articolo 18 del DPRReg. 085/Pres./2018

1. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 085/Pres./2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<articolo 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 15>>;

b) alla lettera b) le parole <<articolo 15>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 14>>;

c) alla lettera c) le parole <<articolo 14, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 13, comma 3>>.

VISTO: IL PRESIDENTE